

**Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.524 DEL 18/05/2017

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: CUP G73B12000220009 - CIG 6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Approvazione anticipazione del 20% del prezzo dell'importo di contratto.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia	
Dal 18/05/2017	Al 02/06/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale);

CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

SU proposta del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE

- con l’adozione delle delibere CIPE n. 78/2011 e 93/2012, si è data attuazione alla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) relativo al periodo 2007-2013, all’interno della quale sono stati individuati gli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità per un ammontare complessivo di € 287.000.000;
- nel contesto della programmazione FSC 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, tali interventi sono inseriti nelle linee d’azione 7.1.1.A “Realizzazione/ammodernamento strutture di eccellenza Aziende Ospedaliere Universitarie” e 7.1.1.B “Interventi per infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della Sardegna”;
- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012, n.32/26 del 07.08.2014 e n. 35/20 del 12.09.2014 è stata approvata la “Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013” e l’elenco degli interventi, tra i quali gli “interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia” per un totale di € 3.500.000,00;
- questa Azienda con Deliberazione n.1120 del 18.04.2013, ha dato concreto avvio alla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, incluso nel programma triennale OO.PP. 2015/2017 – piano annuale 2015, dell’intervento “rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia”, con Responsabile del Procedimento il Geom. Alessandro Schiano;
- con deliberazione n°620 del 04/06/2015 si è disposta la suddivisione in lotti funzionali, dell’intervento “rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” in “lavori di realizzazione di due scale presso il Pad. A del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia - lotto 1” e “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2;

- con deliberazione n°983 dell'11/08/2015 si è approvato il progetto preliminare dei "lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia" – lotto 2, redatto dal Servizio Tecnico Aziendale, incaricato con deliberazione n°492 del 28/04/2015, in cui viene specificato che l'importo dell'appalto è pari, per lavori a € 669.825,00 e per servizi d'ingegneria ed architettura ad € 46.000,00 ed € 20.205,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1237 del 06.11.2015 si è autorizzato a contrarre per l'appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori degli "interventi di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia – lotto 2", come da documentazione amministrativa agli atti del Servizio Tecnico, mediante procedura negoziata con modalità di gestione telematica senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera c) del D.Lgs.n°163/2006 e 122, comma 7 del D.Lgs.n°163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n°163/2006;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 457 del 24.05.2016 si è aggiudicato definitivamente i "lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia" – lotto 2, al costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile) per un valore contrattuale pari ad 639.732,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; evidenziando inoltre che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il progetto sarà soggetto alle successive verifiche previste dalle norme di riferimento (procedura regolata dal D. Lgs. 163/06 e dal DPR 207/2010);
- con determinazione n.328 del 20/03/2017 si è approvato il verbale di verifica del progetto definitivo - Rapporto finale;

CONSIDERATO CHE la costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile), con nota prot.169473 del 11/05/2017, ha presentato la richiesta di integrare le condizioni del contratto d'appalto inserendo la clausola riguardante la concessione dell'anticipazione sul prezzo di appalto (allegato n.1);

RICHIAMATO l'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), così come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, (c.d. Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11);

DATO ATTO

- che i sopracitati riferimenti di norma (cfr. art. 8, comma 3-bis del D.L. n. 192/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/2015) hanno inoltre disposto che: "Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr. 1 marzo 2015] e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale".
- che il D.L. 210 del 30/12/2015 (decreto Milleproroghe) pubblicato G.U. n. 302 del 30/12/2015, comma 1 dell'articolo 7, rubricato "Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti" con il quale viene prorogata al 31 luglio 2016 la norma contenuta nell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e relativa all'anticipazione del 20% del prezzo d'appalto.
- che l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo di contratto corrisponde ad € 122.987,52 (20% di € 614.937,61 somma delle voci del quadro economico: lavori e oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%;

RITENUTO opportuno ai fini della stipula del contratto di appalto, integrare il contratto in argomento con la clausola/articolo riguardante la concessione dell'anticipazione del 20% sul

prezzo di appalto, evidenziando che si procederà alla successiva corresponsione ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

VISTI

- l'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 così come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192;
- il D.L. 210 del 30/12/2015 (decreto Milleproroghe) pubblicato G.U. n. 302 del 30/12/2015, comma 1 dell'articolo 7;
- il D.lgs 163/06 e s.m.i. e il Dpr 207/2010
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

DETERMINA

per i motivi sopra espressi

- di integrare il contratto d'appalto, inerente i "lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia" – lotto 2, finanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, CUP G73B12000220009 affidati alla Ditta costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile) per un valore contrattuale pari ad 639.732,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con la clausola/articolo riguardante la concessione dell'anticipazione sul prezzo di appalto del 20% dell'importo di contratto corrispondente ad €.122.987,52 (20% di € 614.937,61 somma delle voci del quadro economico: lavori e oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%;
- di procedere ai successivi adempimenti ai sensi dell'art.35 c.18 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile), per i successivi adempimenti tecnici ed amministrativi;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro
(firma digitale apposta)



ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE

75/3017/169473 del 11/05/2017 ore 1

Mitt.: IMPRESA SANNA SRL

Ass.: ASSL Olbia Servizio Tecnico




VIA GALIANI 53 08025 OLIENA (NU) P.IVA 01092040912

TEL 0784 288765 – FAX 0784 285218

CEL. 348 3500448 – 320 3194428

e-mail: impresasannasrl@gmail.com

pec: impresasannasrl@pec.it



Oliena li 10/05/2017

p.e.c. dir.asslolia@pec.atssardegna.it

Spett.le Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia
Al Responsabile del Procedimento
Al Direttore del Servizio Tecnico
Via Bazzoni Sircana n. 2/2A
07026 Olbia

Oggetto: Richiesta integrazione contratto. Contratto d'appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Olbia – Lotto 2". Cod. CUP G73B12000220009 - Cod. CIG 6543818172

Premesso che:

- Con atto Deliberativo del Commissario Straordinario n. 457 del 24.05.2016 ha aggiudicato definitivamente i lavori in oggetto al costituendo RTI (capogruppo Impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile) per un valore contrattuale pari ad €.639.732,80 (€.594.732,61 per lavori + €.20.205,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + €.45.000,19 per servizi di ingegneria e architettura) oltre IVA, evidenziando inoltre che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il progetto sarebbe stato soggetto alle successive verifiche previste dalle norme di riferimento (procedura regolata dal D. Lgs. 163/06 e dal DPR 207/2010);
- Con Determinazione n.328 del 20/03/2017 sono state completate le verifiche previste nella su menzionata Deliberazione;
- La Stazione appaltante, con nota prot.107222 del 21/03/2017 oltre che comunicare alla Ditta Impresa Sanna Srl l'approvazione della Determinazione n.328 del 20/03/2017, ha invitato la stessa Ditta a voler procedere con l'elaborazione del progetto esecutivo nel rispetto delle prescrizioni evidenziate nel rapporto di verifica finale e la presentazione dello stesso progetto entro e non oltre gg.15 dal ricevimento della predetta nota;
- E' stato sottoposto alla firma dell'Impresa Sanna s.r.l. il contratto di appalto;
- A seguito della verifica delle clausole contrattuali è stato accertato che non è contenuta nel predetto atto la norma regolante l'anticipazione sul prezzo di appalto ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Sanna Antonio Salvatore in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Sanna s.r.l.

- Capogruppo R.T.I. comunica, specifica e chiede quanto segue:
- Con la conversione del DL 192/2014 è stato introdotto all'articolo 8, il comma 3-bis, che recita: *Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale. In data 23.12.2015 è stato approvato dal*



VIA GALIANI 53 08025 OLIENA (NU) P.IVA 01092040912
TEL 0784 288765 – FAX 0784 285218
CEL. 348 3500448 – 320 3194428
e-mail: impresasannasrl@gmail.com
pec: impresasannasrl@pec.it

Consiglio dei Ministri il Decreto Mille Proroghe che proroga, con l'art. 7, l'applicazione della predetta norma al 31 luglio 2016. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. 3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

- La suddetta disposizione legislativa è riferita a tutti i procedimenti di gara avviati antecedentemente al 31.12.2015 (la lettera di invito è datata 29.12.2015) e conseguentemente trova piena applicazione nel suddetto contratto;
- In applicazione della predetta norma è stato chiarito che, nel caso in cui la Stazione Appaltante negli atti propedeutici alla presentazione dell'offerta **non preveda l'anticipazione** questa è in ogni caso dovuta all'Impresa Appaltatrice secondo il seguente disposto: L'art. 26-ter del d.l. 69/2013, recante l'obbligo per la stazioni appaltanti di corrispondere, negli appalti di lavori, l'anticipazione del prezzo nella misura prestabilita del 10% dell'importo contrattuale, **è norma imperativa che, in forza del principio dell'eterointegrazione, trova applicazione anche nel caso in cui la lex specialis sia silente o preveda clausole difformi, che devono ritenersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.).** Questo quanto chiarito dall'Anac, nel parere sulla normativa del 18 febbraio 2015, rif. AG 18/2015/AP, con il quale ha risposto ad un quesito formulato da un operatore economico, aggiudicatario di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento di lavori di ristrutturazione di un plesso scolastico. **L'obbligatorietà dell'anticipazione del prezzo, cui corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo da parte dell'appaltatore, rappresenta un deroga temporanea al divieto generalizzato di anticipazioni.** Stante il mutato contesto economico caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale aggravata dalla stretta creditizia, il legislatore ha preventivamente valutato come prevalente, rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica, **l'interesse delle imprese ad ottenere le somme necessarie per avviare i cantieri, imponendo alle stazioni appaltanti di concedere le anticipazioni sul prezzo dell'appalto.** Tale obbligo si applica esclusivamente agli appalti di lavori affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013) e fino al 31 dicembre 2016 (termine da ultimo prorogato dal d.l. 192/2014, cd. milleproroghe 2015).

Pertanto Si chiede che il contratto sia integrato con apposita clausola riguardante la concessione dell'anticipazione sul prezzo di appalto stante il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo dell'appaltatore.

Si comunica che, in attesa di Vs. comunicazione.

Tanto si trasmette per quanto di competenza.

Distinti saluti.